



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

L e t t e r a d i i n f o r m a z i o n e
N u m e r o 2

1. CAMERA DEI DEPUTATI. PRESENTATO IL RAPPORTO DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE PER I PRIMI DIECI MESI DEL 2021: SEI PUNTI SU CUI RIFLETTERE

Il Presidente del Comitato, Stefano Ceccanti, ha presentato il Rapporto relativo ai suoi dieci mesi di Presidenza (gennaio-novembre 2021), che si può riassumere in sei punti, alcuni più positivi ed altri più problematici.

In primo luogo è stato chiesto e ottenuto di rilegificare le materie prima oggetto di Dpcm. Su questo aspetto il lavoro del Comitato è stato quindi molto efficace.

Secondo punto: il Comitato ha evitato il ricorso a fonti legislative lesive delle prerogative parlamentari, come anomale procedure di delegificazione.

Invece il bilancio sulla terza questione, il cosiddetto monocameralismo di fatto, è stato molto negativo: il fenomeno sin qui non è stato arginato. Ci si può chiedere quanto esso possa essere considerato reversibile per autonoma iniziativa parlamentare e/o autodisciplina del Governo o quanto invece possa essere affrontato con una riforma costituzionale che, approfittando dalla prossima legislatura della nuova composizione ridotto delle Camere, possa affidare alcune prerogative al Parlamento in seduta comune e a Commissione riunite Camera-Senato.

Sul quarto punto, relativamente ai decreti 'matrioska', si è chiesto al Governo di motivare adeguatamente il ricorso ad essi, che però l'esecutivo ha spesso eluso. Il problema resta aperto.

In quinto luogo, sul PNRR, si è cercato di indirizzare il Governo nella sua attuazione più sulla delega legislativa che sui decreti.

Infine, sul sesto punto, su tutte le ulteriori anomalie relative ai decreti, i componenti del Comitato hanno avanzato, *a latere* dell'attività istituzionale, in vista dell'auspicata riforma regolamentare, alcune proposte per tentare di arginare e regolamentare il fenomeno. In particolare tutti i componenti del Comitato hanno presentato una proposta di riforma del regolamento della Camera volta ad introdurre, quale alternativa al ricorso alla decretazione d'urgenza, una forma di "voto a data certa". Si tratta di una soluzione che non esclude una più ampia e complessa riflessione sull'eventuale revisione dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, già all'esame della I Commissione che ha già approvato un testo base "Baldino - Ceccanti".

Per saperne di più: <https://bit.ly/3rQjaMQ>

LXXV
delle norme di
attuazione



SOMMARIO

CAMERA DEPUTATI. RAPPORTO COMITATO LEGISLAZIONE	1
BANCA D'ITALIA ECONOMIA SICILIANA	2
LA CORRUZIONE SECONDO TRANSPARENCY	3
CONTO ANNUALE	4
RILEVAZIONI IMPUGNATIVE	7
DETTAGLI DELLE IMPUGNATIVE	8
LA NOSTRA SEDE IL GIARDINO DI PALAZZO BECCADELLI	22

2. BANCA D'ITALIA - IL QUADRO DI INSIEME DELLA ECONOMIA SICILIANA

Dalla primavera del 2021 l'attività economica in Sicilia è tornata a crescere, favorita dall'accelerazione della campagna di vaccinazione e dal progressivo allentamento delle misure di restrizione. Per il primo semestre dell'anno l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER), elaborato dalla Banca d'Italia, segnala un'espansione del PIL siciliano di circa il 7 per cento, una crescita robusta ma lievemente inferiore a quella media italiana. Sulla base degli indicatori più aggiornati, anche qualitativi, il miglioramento della congiuntura è proseguito nei mesi estivi.

L'attività è cresciuta in tutti i principali settori. La maggioranza delle imprese industriali e dei servizi nei primi nove mesi del 2021 ha registrato un incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche se per una quota rilevante di aziende i ricavi sono ancora al di sotto dei livelli del 2019.

L'attività delle imprese delle costruzioni è cresciuta vigorosamente, portandosi al di sopra dei livelli precedenti la pandemia sia nelle opere pubbliche sia nell'edilizia privata; le ristrutturazioni di immobili residenziali, in particolare, hanno beneficiato delle misure di incentivazione e dell'aumento delle compravendite. Le esportazioni di merci, che nel 2020 erano diminuite, sono tornate a crescere in misura sostenuta sia nel comparto petrolifero sia nel complesso degli altri settori. L'incremento dei flussi turistici nei primi otto mesi dell'anno ha permesso un parziale recupero dal crollo del 2020, sebbene i pernottamenti di stranieri siano ancora molto distanti dal dato pre-pandemia. Per i prossimi mesi, le aspettative sulle vendite sono orientate alla crescita; gli investimenti industriali, sostanzialmente stabili nel 2021, sono previsti in aumento il prossimo anno.

I finanziamenti al settore produttivo hanno continuato a crescere in misura marcata nel primo semestre del 2021, ancora sostenuti dalle misure del Governo a supporto del credito e dall'orientamento accomodante della politica monetaria. L'espansione dei finanziamenti ha progressivamente rallentato da maggio, risentendo del ridimensionamento delle esigenze di finanziamento del capitale circolante, in presenza del miglioramento della redditività aziendale e dell'ampio livello di liquidità detenuta dalle imprese.

La ripresa dell'attività economica si è riflessa in un miglioramento dei livelli occupazionali. Nel settore privato non agricolo, nei primi otto mesi dell'anno, è stato attivato, al netto delle cessazioni, un numero di posti di lavoro alle dipendenze superiore anche a quello realizzato nello stesso periodo del 2019, in particolare nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (turismo e servizi ricreativi) e posizioni con contratti a termine. La creazione di posti di lavoro ha coinvolto anche i giovani e le donne. Il ricorso da parte delle imprese alle misure di integrazione salariale si è ridotto rispetto a quanto osservato nella fase acuta della pandemia, ma rimane ancora elevato.

Dopo la decelerazione osservata nel 2020, a giugno dell'anno in corso il credito alle famiglie consumatrici è tornato a espandersi a tassi analoghi a quelli prepandemia; la dinamica ha rispecchiato sia la ripresa del credito al consumo sia la forte accelerazione dei mutui per l'acquisto delle abitazioni, trainati dalla crescita sostenuta delle compravendite immobiliari. L'incidenza dei prestiti deteriorati nei bilanci bancari ha continuato a ridursi e, dopo l'aumento registrato lo scorso anno, è diminuita la quota di finanziamenti che, pur essendo *in bonis*, hanno manifestato un incremento del rischio di credito.

Per saperne di più: [2141-sicilia.pdf \(bancaditalia.it\)](#)

3. LA CORRUZIONE SECONDO TRANSPARENCY ITALIA

Transparency International (T.I.) è l'organizzazione non governativa, presente in oltre cento paesi, e da quasi trenta anni impegnata nella promozione della trasparenza ed il contrasto alla corruzione.

Tra le molteplici iniziative, vi è l'Indice di misurazione della corruzione percepita (CPI) che:

- a. misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in centotanta paesi;
- b. valuta i dati su tredici strumenti di analisi e sul sondaggio di esperti;
- c. attribuisce un punteggio all'efficacia dell'apparato anticorruzione adottato in ciascun sistema;
- d. utilizza metodologie di studio in costante aggiornamento per fornire un dato sempre attendibile delle diverse realtà locali.

Potrà sembrare strano, ma continua il recupero dell'Italia iniziato nel 2021. Adesso il nostro Paese è al 56° posto dove la 88ª posizione (Danimarca, Finlandia e Nuova Zelanda), rappresenta il miglior risultato per virtuosità. All'interno dell'Unione Europea, l'Italia si colloca al 17° posto su 27. La credibilità internazionale della nostra nazione si è rafforzata e ha influito sul clima generale di fiducia.

Per saperne di più: www.transparency.it

www.wistleblowing.it

4. IL CONTO ANNUALE DEI COSTI DEL PERSONALE

Tra le attività del Commissario è ricompreso anche il Conto annuale dei costi del personale pubblico in Sicilia, un compito svolto a supporto del Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per comprendere meglio, il bacino è composto da n. 713 apparati pubblici

REGIONE SICILIANA		
RILEVAZIONE CONTO ANNUALE (28 FEBBRAIO 2022)		
Unione di Comuni della Sicilia		
UNIONE DELLE MADONIE	PA	
VALLE DEL SOSIO		
CORLEONESE		
VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI		
UNIONE BESA		
CORVO ELEUTERIO		
IBLEIDE	RG	
TERRE DEL DEL VERGA	CT	
NOCELLARA DELL'ETNA		
ALTO VERDURA GEBBIA	AG	
BOVO MARINA		
FEUDO D'ALI'		
TERRE SICANE		
PLATANI QUISQUINA E MAGAZZOLO		
UNIONE DEI NEBRODI	ME	
VALLI DEI NEBRODI		
UNIONE COMUNI DEI NEBRODI		
TERRA DEI LANCIA		
VETTE DEI NEBRODI		
ALTO ALCANTARA		
VALLE DEL TIRRENO		
TRINACRIA DEL TIRRENO		
COMPENSORIO NAXOS TAORMINA		
VALLE DEL PATRI'		
UNIONI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI		
LA VIA REGIA DELL' ALCANTARA		
COSTA ALESINA		
VALLE DI MONTE SCUDERI		
UNIONE TERIAS CLIMITI		SR
TERRE DI COLLINA		CL
ELIMO ERICINI		TP
VALLE DEL BELICE		
TOTALE 32		

REGIONE SICILIANA	
RILEVAZIONE CONTO ANNUALE (28 FEBBRAIO 2022)	
Unica comunicazione globale riguardante tutti gli assessorati	
ENTI DI AREA VASTA	COMUNI
Città metropolitana di Palermo	82
Città metropolitana di Catania	58
Città metropolitana di Messina	108
Libero consorzio comunale di Agrigento	43
Libero consorzio comunale di Caltanissetta	22
Libero consorzio comunale di Enna	20
Libero consorzio comunale di Ragusa	12
Libero consorzio comunale di Siracusa	21
Libero consorzio comunale di Trapani	25
10	392
TOTALE 402	

REGIONE SICILIANA	
TOTALE ENTI - UNIONE DI COMUNI TENUTI ALLA RILEVAZIONE DEL CONTO ANNUALE (28 FEBBRAIO 2022)	
ENTI DI AREA VASTA	10
COMUNI SICILIANI	392
UNIONE DI COMUNI SICILIA	32
ENTI	279
TOTALE 713	

REGIONE SICILIANA	
RILEVAZIONE CONTO ANNUALE (28 FEBBRAIO 2022)	
ENTI TENUTI ALLA RILEVAZIONE	
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E RELATIVE STRUTTURE SANITARIE DIPENDENTI	131
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	4
UNIVERSITA'	3
CONSORZIO ENNESE UNIVERSITARIO - EN	1
CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	1
CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA RG	1
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEGARA IBLEO - SR	1
CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA TP	1
ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA	1
ISTIT.NI FORM.NE ART. E MUSIC. (AFAM - CALTANISSETTA)	1
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VINCENZO BELLINI - CATANIA	1
ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ERSU - PALERMO)	1
CEFPAS - CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SANITARIO - CL	1
TEATRO STABILE DI SICILIA - CT	1
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO - PA	1
TEATRO STABILE BIONDO DI PALERMO	1
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA	1
PARCHI NATURALI ED ENTI PER LA DIFESA AMBIENTALE	5
ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA (ENTE PARCO NAZIONALE)	1
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - ME	1
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - PA	1
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - SR	1
ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP)	10
ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	85
AUTOMOBILE CLUB	9
CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPENSORI	5
ISTITUTO DEI CIECHI FLORIO E SALAMONE - PALERMO (EX - IPAB)	1
I.S.S.M. TOSCANINI - AGRIGENTO	1
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO - PA	1
ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN SICILIA - PA	1
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA - PA	1
CONSORZIO TIRRENO ECO SVILUPPO 2000 SPADAFORA - ME	1
UNIONCAMERE SICILIA - PA	1
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - PA	1
RESAIS S.P.A. - PA	1
TOTALE	279

5. RILEVAZIONI IMPUGNATIVE

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNO 2022										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO E LINK
17/2021	28/12/2020 n.33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	29/12/2020 n.65	7/04/2021 n.14			26/02/2021 8/03/2022			
18/2021	30/12/2020 n.36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edifici. Disposizioni varie	31/12/2020 n.67	7/04/2021 n.14			26/02/2021			Rinuncia all'impugnativa. Delibera C.d.M. del 18/11/2021 - v. L.R. n. 9/2021. L Corte Cost. con ordinanza n. 55/2022 ha dichiarato estinto il processo
25/2021	3/02/2021 n.2	Intervento correttivo L.R. n.19/2020- Norme sul governo del territorio. Art.12	12/02/2021 n.6	5/05/2021 n.18		26/04/2022	13/04/2021			
26/2021	17/02/2021 n.5	Norme in materia di enti locali	19/02/2021 n.7	12/05/2021 n.19		25/01/2022	15/04/2021			
27/2021	4/03/2021 n.6	Disposizioni per crescita sistema produttivo regionale. Disposizioni varie	12/03/2021 n.10	3/06/2021 n.22		25/01/2022	11/05/2021	Sent. N. 39/2022 accoglie il ricorso		
33/2021	15/04/2021 n.9	Legge di stabilità regionale	21/04/2021 n.17	11/08/2021 n.32			17/06/2021			
43/2021	26/05/2021 n.12	Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano	4/06/2021 n.24				22/07/2021			
54/2021	21/07/2021 n.17	Istanze proroga concessioni demaniali marittime	26/07/2021 n.36	27/10/2021 n.43	22/10/2021 n.47	05/04/2022	23/09/2021			
51/2021	21/07/2021 n.18	Modifica L.R. 24/2020 contrasto gioco d'azzardo patologico)	30/07/2021 n.33	20/10/2021 n.42	22/10/2021 n.47	26/04/2022	23/09/2021			
56/2021	29/07/2021 n.19	Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo)	6/08/2021 n.34	27/10/2021 n.43	22/10/2021 n.47		23/09/2021			
58/2021	29/07/2021 n.20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	6/08/2021 n.34	3/11/2021 n.44	5/11/2021 n.49	11/05/2022	29/09/2021			
60/2021	29/07/2021 n.21	Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime	6/08/2021 n.34	10/11/2021 n.45	12/11/2021 n.50		29/09/2021			
61/2021	29/07/2021 n.22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime	6/08/2021 n.34	10/11/2021 n.45	12/11/2021 n.50	11/05/2022	29/09/2021			
63/2021	6/08/2021 n.23	Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica	13/08/2021 n.35	17/11/2021 n.46	12/11/2021 n.50		07/10/2021			
6/2022	19/11/2021 n.28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regionale Siciliana	26/11/2021 n.52				21/01/2022			
8/2022	26/11/2021 n.29	Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie	2/12/2022 n.53							
	27/12/2021 n.35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	29/12/2021 n.60							

6. DETTAGLIO DELLE IMPUGNATIVE

Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie. (24-9-2021)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.24 del 24-9-2021

Bur:n.42 del 28-9-2021

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 24-11-2021 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta disposizioni per il settore della forestazione e disposizioni varie, è censurabile relativamente alle previsioni contenute nell'articolo 4, che, per le ragioni di seguito evidenziate, eccede dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violando disposizioni statali che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che vincolano anche le Regioni a statuto speciale.

In particolare:

- L'Articolo 4 (Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL), al comma 1, prevede che, per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione I, Programma 10, capitolo 212019), viene autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023, disponendo, contestualmente al comma 2, che ai predetti oneri si faccia fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, mentre per gli esercizi successivi l'entità dello stanziamento sia determinata, annualmente, con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 118/2011.

La disposizione, che si presenta peraltro generica non esplicitando le motivazioni sottese alla previsione dell' aumento del fondo per la retribuzione di parte variabile del personale con qualifica dirigenziale, si pone in contrasto con il veto posto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 in ordine al superamento del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs n. 165 del 2001, riferito all'anno 2016.

In relazione a tale questione, si rappresenta, inoltre, che la "riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale", costituisce una delle condizioni contenute nel Piano di rientro, redatto a seguito dell'Accordo Stato - Regione, sottoscritto in data 14 gennaio 2021, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, ed allegato alla legge regionale n. 10 del 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023. Sul punto giova rammentare che il predetto intervento è stato adottato in attuazione del decreto legislativo n. 158 del 2019, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli" e, in particolare, dell'articolo 7, rubricato "Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario", che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari.

In particolare al punto 6, lettera d) del Piano di rientro viene declinata l'azione di "riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale" che, nello specifico, richiama i punti d.2) e d.3) dell'Accordo, ovvero il contenimento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché una più efficace utilizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, finalizzate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività.

Il citato Piano di rientro, al punto 6, lettera e) contempla anche la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine - tra l'altro - di ottenere una riduzione degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale. Pertanto la previsione di maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici di detto personale si pone in netto contrasto con gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale, contenuti nel più volte citato Piano di rientro.

La regione ha quindi assunto un impegno ad attuare azioni specifiche per la riduzione ed il contenimento della spesa per il personale, anche mediante una razionalizzazione organizzativa di riduzione degli uffici di livello dirigenziale e di riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale; per tale ultima finalità si è impegnata a contenere le risorse destinate al salario accessorio, anche nei rispetto dei citati limiti previsti per le Amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Si rappresenta inoltre che con atto di impegno del 16 giugno 2021 - protocollo della Regione Siciliana n.13740 - avente ad oggetto 1e leggi regionali nn. 9 e 10 del 2021, recanti, rispettivamente, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e "Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio 2021-2023", il Presidente pro tempore della regione Siciliana ha garantito, tra l'altro, che al fine di dare piena attuazione al punto 2, lettera d), dell'Accordo per il piano decennale del disavanzo, "la Regione recepirà le disposizioni dell'articolo 33, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto-Legge n. 34/2019 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle dinamiche dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale..".

Ciò posto, la norma regionale in esame, prevedendo di destinare un maggiore importo al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, con incremento dei relativi oneri finanziari, pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto piano, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, quanto al coordinamento della finanza pubblica, oltre che con l'articolo 81 della Costituzione, anche per il tramite della violazione della Legge 24 dicembre 2012 n 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" e, in particolare, con l'articolo 9, rubricato "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali".

Ciò premesso, la legge in esame, composta di due articoli, interviene nuovamente sull'obiettivo delle precedenti, quello di individuare le risorse finanziarie per procedere all'assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale, in attuazione della menzionata legge 16/2020 che, all'art. 1, comma 1, autorizza il Dirigente generale del Corpo forestale regionale ad assumere – mediante concorso pubblico per esami - personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato, subordina l'accesso al superamento di un corso di formazione e disciplina tale corso di formazione professionale.

Per tali finalità assunzionali dunque l'art. 1 della legge in esame autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 3 milioni di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 150521- Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione Cap. 14210) e prevede che l'intera spesa sia coperta mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

Per le medesime finalità assunzionali, l'art. 2 della legge in esame modifica l'entità delle risorse finanziarie già individuate nelle precedenti leggi regionali n. 16 e n. 29 del 2020, senza invece modificare il capitolo sul quale grava l'onere della spesa (che resta Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001), denominato "Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie). Nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 2 modifica l'art. 1 della legge regionale 29/2020, prevedendo solo una spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2022 (sopprimendo quindi la spesa di euro 1.793.732,00 per l'esercizio 2021, che era stata autorizzata con una precedente modifica dalla legge regionale n. 24 del 24 settembre 2021); il comma 2 dell'art. 2 modifica l'art. 1, comma 8, della legge regionale 16/2020, sostituendo la spesa annua di 2.000 migliaia di euro per il triennio 2020-2022 con la previsione di spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2020, di euro 793.732,00 per il 2021 e di 2.000 migliaia di euro per il 2022.

Per quanto sopra illustrato e tenuto conto di quanto esposto in premessa, entrambe le norme che compongono la legge in esame presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi prevista e devono, pertanto, essere censurate in quanto esulano dalle competenze statutarie attribuite alla Regione e contrastano con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, con l'art. 38 del Decreto legislativo 118/2011 e con l'art. 17 della legge di contabilità n. 196/2009 nonché con la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7, comma 8, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche).

Da ultimo, si segnala che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non ha certificato il CCRL Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.r 15 maggio 2000 n. 10 per il triennio 2016-2018, in quanto le somme destinate al trattamento accessorio per gli anni successivi ai 2019 non presentano "le condizioni di compatibilità finanziaria ed economica con gli attuali

strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana.”
Per i motivi esposti la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell’articolo 4, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana. (19-11-2021)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.28 del 19-11-2021

Bur:n.52 del 26-11-2021

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 21-1-2022 / **Impugnata**

La legge della Regione siciliana n. 28 del 19 novembre 2021, recante “Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948).

Occorre premettere che la legge costituisce un ulteriore intervento legislativo in materia di assunzioni del Corpo forestale regionale e, in particolare, intende fornire copertura finanziaria per le finalità assunzionali disciplinate dalla legge regionale n. 16 del 20 luglio 2020, recante “Norme per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie” e rifinanziate dalla legge n. 29 del 3 dicembre 2020 recante “Norme per il funzionamento del Corpo forestale della regione siciliana”. Con la prima legge è stata autorizzata, per tale finalità, una spesa annua di 2 milioni di euro per il triennio 2020-2022; con la seconda legge la spesa autorizzata per le assunzioni è stata incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2021 e 2022; entrambe le citate leggi sono state impuginate davanti alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto prive di copertura finanziaria, da un lato per l’inidoneità del capitolo individuato (contenente risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili trattandosi del capitolo stipendi del personale già in servizio), dall’altro per la mancata messa a regime della spesa negli esercizi finanziari successivi, pur trattandosi di oneri di natura pluriennale e continuativa. La Corte ha riunito i ricorsi e con sentenza n. 226 depositata il 2 dicembre 2021 ha accolto tutti i rilievi dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme impuginate (come meglio illustrato in seguito).

Ciò premesso, la legge in esame, composta di due articoli, interviene nuovamente sull'obiettivo delle precedenti, quello di individuare le risorse finanziarie per procedere all'assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale, in attuazione della menzionata legge 16/2020 che, all'art. 1, comma 1, autorizza il Dirigente generale del Corpo forestale regionale ad assumere – mediante concorso pubblico per esami - personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato, subordina l'accesso al superamento di un corso di formazione e disciplina tale corso di formazione professionale. Per tali finalità assunzionali dunque l'art. 1 della legge in esame autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 3 milioni di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 150521- Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione Cap. 14210) e prevede che l'intera spesa sia coperta mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

Per le medesime finalità assunzionali, l'art. 2 della legge in esame modifica l'entità delle risorse finanziarie già individuate nelle precedenti leggi regionali n. 16 e n. 29 del 2020, senza invece modificare il capitolo sul quale grava l'onere della spesa (che resta Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001), denominato "Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie). Nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 2 modifica l'art. 1 della legge regionale 29/2020, prevedendo solo una spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2022 (sopprimendo quindi la spesa di euro 1.793.732,00 per l'esercizio 2021, che era stata autorizzata con una precedente modifica dalla legge regionale n. 24 del 24 settembre 2021); il comma 2 dell'art. 2 modifica l'art. 1, comma 8, della legge regionale 16/2020, sostituendo la spesa annua di 2.000 migliaia di euro per il triennio 2020-2022 con la previsione di spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2020, di euro 793.732,00 per il 2021 e di 2.000 migliaia di euro per il 2022.

Per quanto sopra illustrato e tenuto conto di quanto esposto in premessa, entrambe le norme che compongono la legge in esame presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi prevista e devono, pertanto, essere censurate in quanto esulano dalle competenze statutarie attribuite alla Regione e contrastano con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, con l'art. 38 del Decreto legislativo 118/2011 e con l'art. 17 della legge di contabilità n. 196/2009 nonché con la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7, comma 8, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche).

In particolare:

Articolo 1: la norma prevede, per le finalità assunzionali di personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 su Missione 9, Programma 5, Capitolo 150521 (spese per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione (Cap. 14210) mediante una pari riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

Al riguardo si deve rilevare l'inidoneità della copertura finanziaria prevista a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)", in quanto tale capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie, non comprimibili, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021, trattandosi di spese obbligatorie del personale che, per loro natura, si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità, come affermato anche dalla Corte Costituzionale a proposito delle norme delle leggi regionali n. 16 e 29 del 2020 riconosciute costituzionalmente illegittime e in assenza anche di una analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica, di una eventuale e permanente eccedenza di risorse tra quelle già stanziata nel predetto capitolo (sentenza 226 del 2021 già citata). Per quanto esposto, quindi, l'art. 1 configura una violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione in materia di obbligo di copertura delle leggi di spesa e violazione delle competenze statutarie della Regione.

Articolo 2, comma 1: la norma modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 29/2020 e, nello specifico, prevede - per le finalità assunzionali di personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020 - la soppressione della spesa di 1.793.732,00 per l'esercizio finanziario 2021 e la conferma dell'onere di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

Articolo 2, comma 2: la norma interviene sul comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020 riducendo l'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 da 2.000.000 di euro a 793.732,00 e confermando l'onere in 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2022 a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001. L'articolo 2 presenta le medesime criticità segnalate con riferimento al precedente articolo 1, in quanto prevede come mezzo di copertura finanziaria risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione; inoltre il comma 2 non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, pur trattandosi di un onere obbligatorio a carattere permanente. Al riguardo, si segnala che l'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 dispone che "Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio". Oltretutto la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, della legge, incide, come illustrato, sull'art. 1 comma 1, della legge regionale n. 29/2020, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza 2 dicembre 2021, n. 226, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, senza superare i motivi di illegittimità costituzionale rilevati.

Con tale sentenza la Corte ha, altresì, evidenziato la circostanza che la predetta norma regionale, di dichiarata illegittimità, non ha previsto nuove entrate e/o riduzioni di spesa permanenti, volte a dare copertura ai suddetti oneri derivanti dalle nuove assunzioni. Peraltro, la stessa legge non risultava corredata da una relazione tecnica che desse idonea dimostrazione della effettiva presenza di risorse già stanziati e disponibili per assicurare la copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri. Sul punto, va ricordato che la citata sentenza n. 226/21, nel sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha evidenziato che "...il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione (art. 14, lettera q), ne ammette l'esercizio «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» (sentenza n. 235 del 2020)".

A ciò va aggiunto che le disposizioni proposte nell'art. 2 della legge in esame, sostanzialmente già censurate dalla Corte Costituzionale per quanto sopra detto, contrastano anche con quanto previsto all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che - al comma 1 - elenca in modo tassativo le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Infine, il comma 7 precisa che "...per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento...". Tutti gli adempimenti e gli elementi sopra richiamati non risultano essere stati predisposti a corredo della legge regionale in esame, con ciò riproponendo la medesima fattispecie già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Pertanto, considerato che la copertura finanziaria correlata all'autorizzazione di spesa ivi prevista coincide con quella che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto totalmente inidonea con riferimento all'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29, dichiarato incostituzionale, ne consegue che anche la legge in esame si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Peraltro, analoga inidonea copertura si rinviene nel comma 8 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2020, n. 16, che l'articolo 2, comma 2, della legge in esame va a modificare.

Infine, si deve segnalare che la suddetta norma si pone in contrasto anche con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, che, come evidenziato dal Servizio Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con il documento 2-2021 di analisi del disegno di legge regionale n. 1099, impegna la Regione, pena il venir meno del regime di ripiano pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2019, ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi o amministrativi tra i quali è ricompreso anche il contenimento delle dotazioni organiche del personale (lettera e, punto 2, Accordo Stato-Regione).

Quindi, la Regione avrebbe assunto l'impegno di attuare azioni specifiche per garantire la riduzione e il contenimento della complessiva spesa per il personale. Sul punto giova rammentare che il Piano di rientro è stato redatto a seguito dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto il 14 gennaio 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, ed allegato alla legge regionale n. 10/2021 (bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023). Il predetto intervento è stato adottato in attuazione del d.lgs. n. 158/2019, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" e, in particolare, dell'art. 7 rubricato "Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario", che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari.

Per tali motivi anche l'art. 2 costituisce una violazione dell'art. 81 terzo comma della Costituzione e violazione delle competenze statutarie. La norma regionale in argomento pregiudica inoltre il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto piano, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 7 del D.lgs. n. 158/2019, quanto al coordinamento della finanza pubblica.

Per le suesposte ragioni si ritiene quindi di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione siciliana n. 28 del 2021 con riferimento:

all'art. 1, laddove, per le finalità assunzionali del personale del Corpo forestale, di cui all'art. 1 della legge regionale 16/2020, prevede, per l'esercizio finanziario 2021, la copertura degli oneri, mediante la riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, denominato "stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il Corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)", in quanto tale capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione; all'art. 2, comma 1 e comma 2, che per le medesime criticità, contrasta con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando viziato dai medesimi vizi di incostituzionalità già riconosciuti dalla Corte Costituzionale con sentenza 226/2021 riguardo alla leggi regionali n. 16 e n. 29 del 2020, laddove, in particolare: al comma 1, modificando l'art. 1 della legge regionale 29/2020, e al comma 2, modificando il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 16/2020, presenta le medesime criticità segnalate con riferimento al precedente articolo 1, in quanto prevede come mezzo di copertura finanziaria risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili, restando gli oneri a carico delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001; inoltre il comma 2 non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente, e ciò in violazione anche dell'art. 38 del D. lgs. 118/2011, e dell'art. 17 della legge 196/2009 in materia di copertura finanziaria. La norma regionale in argomento pregiudica inoltre il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto piano, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 7 del D.lgs. n. 158/2019, quanto al coordinamento della finanza pubblica.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa delle disposizioni in esame innanzi la Corte costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

**Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie.
(26-11-2021)**

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.29 del 26-11-2021

Bur:n.53 del 2-12-2021

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 31-1-2022 / **Impugnata**

La legge della Regione siciliana n. 29 del 26 novembre 2021, recante “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie” presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla violazione di diverse disposizioni della Carta costituzionale ed eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Regione dal proprio Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948) e pertanto va impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost con riferimento particolare alle seguenti norme:

articolo 4, comma 1- modifiche al comma 7 dell’art. 36 della legge regionale n. 9/2021 (in materia di stabilizzazione del personale ASU):

violazione dell’art. 81, terzo comma, e 97, comma 1 - violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa: la disposizione apporta modifiche all’articolo 36, comma 7, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, concernente norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale ASU (personale impegnato in attività socialmente utili presso gli enti locali ubicati nella Regione) nella parte in cui vengono quantificati gli oneri derivanti dalle finalità indicate nello stesso articolo. La modifica consiste in una diminuzione degli oneri inizialmente programmati, con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, e nell’individuazione della copertura finanziaria di 10 milioni di euro per il solo anno 2021. Il testo del comma 7 dell’art. 36 - così modificato- recita: “per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2021 e la spesa di euro 26.360.878,68 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l’esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l’eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscriverne in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per l’anno 2021 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall’esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”.

Ciò premesso, le modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1, della legge in esame confermano le originarie finalità già oggetto di impugnativa, tra gli altri, del suddetto art.36 della legge regionale 9/2021, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” impugnata davanti alla Corte Costituzionale a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, in quanto ritenuta esorbitante dalle competenze affidate alla Regione dallo Statuto Speciale di autonomia e in contrasto con diversi articoli della Costituzione.

In particolare, in ordine al citato articolo 36 della L.R. 9/2021 è stato rilevato, tra i motivi della impugnativa, che per la maggiore spesa a carico del bilancio regionale, derivante da spese di natura obbligatoria afferenti al trattamento economico del personale ASU, il comma 7 ha provveduto alla relativa copertura solo fino all'anno 2023, mentre a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 la stessa disposizione ha richiamato per la copertura finanziaria quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, secondo il quale "le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio". Nel caso disciplinato all'art. 36, comma 7, della legge regionale 9/2021, trattandosi di spese obbligatorie aventi carattere strutturale e permanente nel tempo, che necessitano quindi di una copertura finanziaria certa e consolidata, il richiamo all'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non è stato ritenuto idoneo per la copertura degli oneri a regime, in quanto non supportato dalla quantificazione dell'onere per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione. Peraltro, va ricordato che l'obbligo di copertura delle leggi di spesa è previsto anche nella legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7, comma 8, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche).

In merito alla questione della copertura finanziaria delle leggi di spesa, si ritiene utile richiamare anche i contenuti della recentissima sentenza n. 226/2021 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost., di un'altra legge siciliana, gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della L.R. 3 dicembre 2020, n. 29, recante "Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana", in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ricordando che "....l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, al comma 1, prevede, quali esclusive modalità di copertura finanziaria delle spese, l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Infine il comma 7 precisa che, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento".

Alla luce di quanto illustrato risulta evidente che, limitandosi la norma in esame a modificare soltanto la quantificazione delle risorse (peraltro restringendo all'esercizio 2021 la copertura degli oneri necessari alla stabilizzazione) non sono cambiate le originarie finalità dell'art. 36 della L.R. n. 9/2021, del quale la norma finanziaria in esame consente l'attuazione e quindi in questa sede si intende integralmente richiamare anche tutti i motivi di impugnativa, non soltanto quindi quelli relativi alla inidoneità della copertura finanziaria, che attengono ai vizi di illegittimità costituzionale del citato art. 36 nel suo complesso e quindi all'intervento legislativo regionale per la stabilizzazione del personale gli ASU, che sono stati illustrati nel ricorso proposto ex art. 127 Cost relativamente alla L.R. 9/2021.

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e dell'art. 117, terzo comma, Cost. – violazione dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e in materia di coordinamento della finanza pubblica: tornando alle censure concernenti precipuamente la norma finanziaria alla base della operazione di stabilizzazione del suddetto personale ASU, va altresì rilevato che l'art. 4, comma 1, in esame, non rimuove i vizi di illegittimità costituzionale del menzionato art. 36, comma 7, stante il contrasto con l'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011, che, per tali fattispecie, stabilisce che l'onere annuale deve essere indicato a regime. Dunque, restano confermate anche le censure già dedotte nel precedente ricorso ex art. 127 Cost., concernenti la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e, terzo comma, in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

Tutto ciò premesso, poiché si limita a modificare gli importi indicati al comma 7 del menzionato articolo 36 della L.R. n. 9/2021, senza intervenire sulle criticità dell'art. 36 della L.R. n. 9/2021, l'art. 4, comma 1, va censurato per i suddetti vizi di illegittimità costituzionale, i quali già inficiavano la norma che ha modificato.

Pertanto si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa dell'art. 4, comma 1, innanzi la Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, per violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, e di copertura finanziaria delle leggi di spesa, prescritto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, nonché per violazione, come norma interposta, dell'art. 38 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal legislatore statale nell'esercizio delle competenze legislative ad esso riservate in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” (articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione) e “coordinamento della finanza pubblica” (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), esulando altresì dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948).

Articolo 14 - Interventi per favorire la sicurezza dei luoghi della cultura
Violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost – violazione dei principi fondamentali nella materia di coordinamento della finanza pubblica:

Con la norma in esame si autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di sicurezza e vigilanza nei luoghi della cultura. In particolare, la norma così recita: “1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1,061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5. programma 2). 2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032.”

Tale previsione normativa si pone in contrasto con il vincolo finanziario posto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Va innanzitutto rammentato che la “riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale” costituisce una delle condizioni contenute nel Piano di rientro, redatto a seguito dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021 dai Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, ed allegato alla legge regionale n. 10/2021, concernente, l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023. Sul punto giova rammentare che il predetto intervento è stato adottato in attuazione del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli” e, in particolare, dell'articolo 7, rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”, che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari. In particolare, al punto 6, lettera d), del Piano di rientro, viene declinata l'azione di “riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale” che, nello specifico, richiama i punti d.2) e d.3) dell'Accordo, ovvero il contenimento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività. Quindi, riepilogando sinteticamente, la Regione Siciliana avrebbe assunto l'impegno di attuare azioni specifiche per garantire la riduzione e il contenimento della complessiva spesa per il personale, anche mediante la riduzione del trattamento accessorio del personale, impegnandosi a contenere le risorse destinate al salario accessorio, anche nel rispetto dei citati limiti previsti per le Amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Peraltro, la disposizione in esame si pone anche in contrasto con gli stessi provvedimenti posti in essere dalla medesima amministrazione regionale che, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale n. 1185 del 4 maggio 2021, ha approvato la costituzione del “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2021, ex articolo 88 del CCRL del personale non dirigenziale del comparto - Triennio normativo ed economico 2016-2018, determinandone la provvista finanziaria in euro 50.139.230,00, rispetto ad una potenziale alimentazione lorda teorica del predetto fondo di euro 70.011.265,24 (nota esplicativa 3 maggio 2021 e allegato n. 2 al D.D.P. n. 1185 del 4 maggio 2021), con ciò applicando quanto disposto dal legislatore statale in materia di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale con il citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. Ciò premesso, la norma in esame, prevedendo di destinare un maggiore importo per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061600,00, oltre a costituire un'ingiustificata violazione del precetto normativo di cui al predetto articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, pregiudicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto Piano, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, quanto al coordinamento della finanza pubblica, oltre che con l'art. 81 Cost, per il tramite della violazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” e, in particolare, con l'articolo 9, rubricato “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”.

Le disposizioni “ispirate alla finalità di contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi”; ed invero “la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale” (Corte Costituzionale n. 289 del 2013). “In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di qualificare l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012). Dal momento che tale disposizione fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010, essa produce l’effetto di predeterminare “l’entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale ... così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale” (così la sentenza n. 217 del 2012, che applica tale limite ad una Regione a statuto speciale). Un simile vincolo generale di spesa può essere legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale n. 269 del 2014).

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, che limita a decorrere dal 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, all’importo corrisposto per l’anno 2016, rappresenta espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, e norma interposta in relazione all’art. 117, comma 3, della Costituzione.

Inoltre, va rilevato che, qualora i maggiori oneri indicati nell’articolo 14 in esame si riferissero ad un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, si produrrebbe un ulteriore vulnus atteso che “nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo si attegga come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001) nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001), e “i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali” (art. 40, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001)” (Corte Costituzionale n. 178 del 2015). La norma si porrebbe allora in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Infine, si ricordano anche i consolidati indirizzi della Corte Costituzionale, richiamati nella recente sentenza n. 212/2021 che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Toscana n. 69/2020, secondo i quali la fondatezza della questione deriva dal fatto che il ricordato art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75 / 2017, quale norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico, va riconosciuto come principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dal legislatore regionale, poiché incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, con l’obiettivo di contenerla entro limiti prefissati, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (in tal senso, sentenze n. 20/2021, n. 191/2017, n. 218/2015 e n. 215/2012).

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione, dell'art. 14 della legge in esame in quanto, violando i limiti di spesa fissati dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione agli impegni di rientro dal disavanzo di cui all' art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, con l'art. 81, sesto comma, della Costituzione, per il tramite della violazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e con l'art. 119 della Costituzione, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni, oltre che in violazione delle attribuzioni conferite alla Regione dal proprio Statuto speciale.

7. IL GIARDINO DI PALAZZO BECCADELLI

L'immagine della città si ricostruisce per frammenti di antica memoria conquistando nuovi spazi fino ad allora esclusivamente a servizio dell'otium delle più illustri famiglie palermitane

Da Piazza Principe di Camporeale lungo il margine orientale, uno squarcio lungo la cortina fitta di edifici ottocenteschi (e di un palazzone degli anni 70 dello scorso secolo) mal cela la presenza di uno spazio prezioso, lussureggiante uno scrigno di memoria viva...insomma un giardino di delizia!! Solo immergendosi all'interno di questa spazialità aperta e vitale possiamo veramente conquistarne la conoscenza; uno spiraglio tra i fabbricati diventa l'occasione per entrare nello splendido giardino di palazzo Beccadelli. E' chiaro fin da subito che questo lembo ben composto di giardino, ha fatto parte in passato di un impianto molto più consistente e imponente, e benché ormai inesorabilmente ridimensionato, la famiglia Beccadelli vi ha trasferito un apprezzabile senso di compiutezza e integrità. Esso appartiene alla "stagione romantica" dell'arte dei giardini espressa ampiamente a Palermo, fino al XIX secolo, con il moltiplicarsi di giardini privati di delizia. Il quadrilatero che contiene il nostro giardino è definito a Nord a Sud da due lunghi muri in conci di tufo, realizzati in occasione della divisione della originaria proprietà; i muri si presentano ormai segnati dal tempo, ricoperti da rampicanti e sormontati dalle chiome della vegetazione dei giardini adiacenti. L'estremità occidentale coincide con il fronte posteriore del palazzo dove un bel terrazzo è impreziosito da un pergolato con un antico glicine; quella orientale, purtroppo, è sovrastata dall'edilizia residenziale di viale Regina Margherita appena mascherata dalla chioma imponente delle alberature presenti.

L'impianto informale tipico del gusto romantico definisce sinuosi parterre irregolari che accolgono la vegetazione. Stretti sentieri li attraversano per guidare la dolce passeggiata verso una piccola radura ombrosa, e da qui, procedendo attraverso due grandi parterre, fino all'estremità settentrionale del giardino, dove un basso terrazzo da una parte accoglie un grazioso boschetto e dall'altra fa emergere una torretta dell'acqua finemente decorata. Il parco infatti, veniva alimentato da un sistema di irrigazione perfettamente efficiente; ai suoi componenti costruttivi fu dedicata la stessa manifattura, attenta e preziosa, riservata a tutti gli altri oggetti di arredo.

Venuti fuori dalla luce filtrata del palazzo, scendendo i pochi gradini che lo separano dal terrazzo, incontriamo subito il primo settore del giardino, il più luminoso dove sveltano numerose specie di palme monumentali (*Phoenix canariensis* e *Washingtonia filifera*), esemplari di *Livistonia chinensis*, *Nolina recurvata*, *Cycas revoluta*, *Sabal palmetto*, e folti gruppi di *Strelitzia*.

Lo sguardo dell'ospite approdato in giardino viene catturato dalla spettacolare architettura vegetale del Ficus microcarpa posto proprio sull'angolo occidentale prospiciente il palazzo e le cui radici hanno inglobato una porzione del muro di confine che delimita il lato settentrionale della proprietà. Un coacervo di radici malinconicamente si distendono, abbracciano, si inerpicano, diventano tutt'uno con la pietra del muro e il metallo della inferriata.

Un Cedrus libani svettante, nella sua forma primordiale, definisce e conclude la radura punteggiata di palmacee. Il cedro è una conifera sempre verde dalle dimensioni imponenti originaria dell'Asia Minore e si caratterizza per la sua scura corteccia e per la conformazione ad ombrello della sua sagoma. Esempari esotici di Ficus macrophylla e microcarpa, Pinus wallichiana, Casuarina equisetifolia prevalgono su pochi elementi di tradizione italica come il Pinus pinea e i Quercus ilex. Le radici del Ficus macrophylla invadono il parterre, lo esplorano fino ad occuparne gran parte della superficie e non lasciano spazio di attecchimento a nessun'altra pianta.

Vale inoltre la pena di menzionare una bella Phoenix canariensis che si fa strada tra le chiome dei pini e dei lecci per conquistarsi la luce.

Lungo il giardino l'aspetto ombroso è accentuato dalla presenza, sui bordi, di alberi di arancio amaro e mandarino che, pur assumendo una conformazione allungata, non risparmiano odore di zagara e frutti abbandonati.

Sul finire della nostra passeggiata alla scoperta di questo prezioso tesoro, la città si ripresenta alla nostra vista, è lì che incombe sulla chioma deformata ma orgogliosa dell'ultimo Ficus in prossimità del confine orientale del giardino. Radici contro muro e rivolti verso il palazzo con lo sguardo d'insieme che contiene il giardino nella sua inalterata interezza e bellezza.

Arch. Tiziana Calvo

Tratto da: Palazzo Beccadelli - Proprietà Sallier de la Tour

* * * * *

SEDE

Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138- Palermo

Tel. 091.7041511

e-mail: comstasicilia@governo.it

pec: comstasicilia@mailbox.governo.it

Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Link al numero precedente: [Lettera n-01.pdf governo.it](#)

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi
una e-mail all'indirizzo: comstasicilia@governo.it